



Igino Sorbino
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
iginosorbino@sorbino.191.it

News per i Clienti dello Studio del 28 Febbraio 2019

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Bonus Ricerca & Sviluppo

Il bonus R&S è stato oggetto di recenti chiarimenti da parte del MI.SE. con la Circolare Direttoriale datata 15 febbraio 2019, n. 38584 con la quale **sono stati date indicazioni operative sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 circa l'obbligo** di certificazione della documentazione contabile, ossia il Legislatore ha stabilito, da un lato, che sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate) e, dall'altro, che l'adempimento di tale onere costituisce condizione (formale) per il riconoscimento e l'utilizzo del credito d'imposta.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta e della sua utilizzabilità, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**.

Occorre distinguere però tra **oggetti obbligati alla revisione contabile** e **oggetti non obbligati**. Per i primi l'effettivo sostenimento della spesa e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti; per i secondi, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti (iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali, di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 39 del 2010).

In sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile **non è richiesta al** soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) **alcuna valutazione di carattere tecnico** in ordine all'ammissibilità al credito d'imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa.

Premessa

La Manovra 2019 è intervenuta in maniera rilevante sul Bonus R&S riproponendo le doppie aliquote agevolative a seconda della tipologia di spesa sostenuta, riducendo l'importo massimo di contributo spettante, rettificando le tipologie di spese ammesse all'agevolazione; l'intervento ha riguardato altresì la rivisitazione delle disposizioni relative agli adempimenti documentali, ora collegate alla spettanza del credito d'imposta e non solo ai successivi controlli.

Il credito d'imposta R&S

L'articolo 3, comma 1, del D.L. 145/2013 come novellato dall'articolo 1, comma 35, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, senza limiti di fatturato e indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, un credito d'imposta per investimenti in misura pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza (rapporto incrementale) rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi 2012-2013-2014). Per le spese relative all'assunzione di personale altamente qualificato e per quelle relative a contratti di ricerca (c.d. extra-muros), il credito d'imposta spetta nella misura del 50%.

La Legge n°232/2016, Legge di Bilancio 2017 ha prorogato di un anno il periodo di tempo nel quale possono essere effettuati gli investimenti ammissibili (fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020) e ha potenziato il beneficio prevedendo, con decorrenza dal periodo d'imposta 2017:

- l'applicazione di un'aliquota unica del credito d'imposta, pari al 50%, a prescindere dalla tipologia di investimenti agevolabili effettuati;
- l'ammissibilità delle spese relative a tutto il "personale impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo", non essendo più richiesto il requisito di specializzazione, secondo il quale detto personale doveva essere "altamente qualificato";
- la conferma che il credito di imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti;
- l'estensione della platea dei soggetti beneficiari alle imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti;
- l'incremento a 20 milioni di euro (dagli originari 5 milioni di euro) dell'importo massimo annuale del credito d'imposta spettante a ciascun beneficiario.



DECRETO ATTUATIVO	<ul style="list-style-type: none">• Decreto MEF 27 maggio 2015
CHIARIMENTI DI PRASSI	<ul style="list-style-type: none">• Circolari A.D.E. 5/E 2016, 13/E 2017 e 10/E 2018

Bonus R&S. Novità Legge di Bilancio 2019

L'intervento dalla Legge n°145/2019, Legge di Bilancio 2019, ha riformato la disciplina del credito d'imposta in commento.

Le novità riguardano nello specifico:



Novità



Riproposizione delle doppie aliquote agevolative 25% e 50%

Nuove spese agevolabili e modifica di quelle sostenute per il personale e per i contratti di ricerca extra-muros

Nuova modalità di calcolo

Preventiva Certificazione delle spese sostenute

Analizziamo l'intervento della Legge di Bilancio 2019.

LA RIPROPOSIZIONE DELLE DOPPIE ALIQUOTE AGEVOLATIVE

La Manovra 2019 ripropone le doppie aliquote agevolative al 25 e al 50%, disponendo la previsione di quest'ultima aliquota massima solo per le spese: sostenute per il personale interno direttamente impiegato nell'attività di R&S (nuova lett. a) comma 6 art. 3 D.L. 145/2013) interne o per i contratti di ricerca extra-muros stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta nonché per contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di startup innovative e PMI innovative indipendenti (nuova lettera c) comma 6 art. 3 D.L. 145/2013).

LE SPESE PER IL PERSONALE

Le spese per il personale ammissibili al credito sono agevolabili solo se riguardano (modifica al comma 6 lett. a) dell'art. 3 del D.L. 145/2013):

- ⇒ il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, che sia direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (spesa agevolabile al 50% - lett. a));
- ⇒ il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (lett. a-bis), spesa agevolabile al 25%).



La disciplina precedente invece faceva generico riferimento alle spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

I CONTRATTI DI RICERCA EXTRA-MUROS

Per effetto delle modifiche in commento, sono ammissibili al credito d'imposta le spese relative a (modifica al comma 6 lett. c):

- ⇒ contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, agevolabile al 50% per effetto delle norme in esame (nuova lettera c));
- ⇒ contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e di PMI innovative, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non appartengano al medesimo gruppo dell'impresa committente (nuova lette. c) - agevolazione al 50%);
- ⇒ contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella precedente lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, sempre che non appartengano al medesimo gruppo dell'impresa committente; tale spesa è agevolabile al 25% (nuova lettera c-bis)).



La nozione di controllo (art 2659 c.c.)

Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

LE SPESE PER LE MATERIE PRIME

La Legge di Bilancio 2019 introduce tra le spese agevolabili (lettera d-bis)) del comma 6) dell'articolo 3) quelle sostenute per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale (di cui alle lettere b) e c) del comma 4 della precedente normativa).

CRITERI DI CALCOLO DEL BENEFICIO

In forza delle previsioni delle doppie aliquote agevolative 25% e 50% viene previsto un metodo di calcolo diverso rispetto a quello della normativa in essere prima dell'intervento della Manovra 2019; in particolare, come spiegato nella scheda di lettura AC 1334 /Senato/Camera dei deputati), il nuovo criterio opera direttamente sull'eccedenza agevolabile/spesa incrementale (differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota su cui applicare l'aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l'aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza della varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile.

ALIUQUOTA AL 50%	ALIUQUOTA AL 25%
La quota del 50% si applica, in particolare, sulla parte della spesa incrementale proporzionalmente riferibile alle spese per il personale e per i contratti di ricerca, indicate nelle lettere a) e c) del comma 6 (come modificate dalle disposizioni fin qui trattate) rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile.	Per la parte della spesa incrementale residua, sulle altre spese rientranti nel comma 6 della normativa di riferimento, come da modifiche in commento, si applica l'aliquota del 25%.



⇒ ESEMPIO

Supponiamo che nel periodo d'imposta 2019 siano effettuati investimenti agevolabili pari a 200.000 € riconducibili rispettivamente per:

- ⇒ 130.000 € a spese agevolabili al 50%;
- ⇒ 70.000 € a spese agevolabili al 25%

con una spesa incrementale agevolabile (rispetto alla media 2012-13-14) pari a 160.000 (a titolo esemplificativo).

Il credito d'imposta spettante sarà così calcolato:

- ⇒ $(130.000 \times 50\%) = 65.000$;
- ⇒ $(70.000 \times 25\%) = 7.500$

Il credito d'imposta spettante sarà pari a 72.500.

Con la vecchia normativa l'agevolazione sarebbe stata pari a € 80.000 $(160.000 \times 50\%)$; la differenza non è così marcata nel ns caso specifico in quanto la spesa maggiore riguarda gli investimenti agevolabili al 50%.

ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI

Circa la decorrenza delle nuove disposizioni, anche in merito alle aliquote agevolative riviste (25 e 50%), queste si applicano, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (dunque dal 1° gennaio 2019 per i soggetti con periodi d'imposta corrispondente con l'anno solare si veda la scheda di lettura AC 1334-Servizio studi Senato/Camera dei deputati).

E' da precisare che invece, si applicano già al periodo d'imposta in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2018 le norme di carattere novellativo che riguardano gli adempimenti documentali per la spettanza e l'utilizzabilità del credito d'imposta e il regime dei controlli successivi (lettere e), f), g) del comma 71 Legge di Bilancio 2019).

Si ricorda che, con una norma di interpretazione autentica, la Manovra 2019, in riferimento al riconoscimento del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese non residenti (vedi art 3 comma 1-bis) dispone che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato.

La preventiva certificazione delle spese sostenute e i chiarimenti del MI.SE.

La Legge di Bilancio 2019 subordina il riconoscimento del credito d'imposta e, l'utilizzabilità dello stesso ad alcuni adempimenti certificativi, rispetto alla vecchia normativa che invece disciplinava solo i successivi controlli dunque non prevedendo preventivi obblighi certificativi di spesa (vedi precedente comma 11 art.3 D.L. 145/2013).

PREVENTIVA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Con le modifiche in commento, come anticipato, il credito d'imposta è riconosciuto ed utilizzabile solo previa documentazione certificativa dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, nonché del fatto che le spese corrispondono alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

Imprese obbligate alla revisione legale	Imprese non obbligate
L'effettivo sostenimento della spesa e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.	Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti (iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali, di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 39 del 2010).

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 10 di euro di importo concedibile per ciascuna impresa su base annuale (si passa dunque da un'agevolazione massima di 20 mln a 10).

I CONTROLLI SUCCESSIVI

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

Tale relazione:

- ⇒ nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- ⇒ nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.

Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal Decreto (già sopra richiamato) del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015.

Il MI.SE. con la Circolare Direttoriale del 15 febbraio scorso è intervenuta proprio sui preventivi obblighi certificativi di spesa ai fini del riconoscimento del credito d'imposta; *"ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti"* (vedi nuovo comma 11, art.3 D.L. 145/2013-1° capoverso). A sua volta, il comma 8 dello stesso articolo 3, così come integrato dall'art.1, comma 70, lettera e), della Legge di Bilancio 2019, dispone che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione *"...subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11."*



Certificazione della documentazione contabile- I chiarimenti del MI.SE.

In sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità al credito d'imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa.

In pratica, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti dovrà attestare soltanto l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa.

Non sono richieste valutazioni di carattere tecnico circa la spettanza o meno dell'agevolazione.

L'inserimento del credito d'imposta nel modello Redditi 2019

Il credito d'imposta R&S, utilizzabile solo in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti (le compensazioni devono essere effettuate presentando il Modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dall'Agenzia delle Entrate, Entratel o Fisconline) deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo d'imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (ossia il periodo d'imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Utilizzo subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione come individuati al paragrafo precedente.

Peculiarità credito d'imposta R&S

Il beneficio fiscale in commento può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di euro 250.000 applicabile ai crediti d'imposta agevolativi in base al citato articolo 1, comma 53, della Legge n. 244 del 2007.

Non si applica il limite generale di compensabilità di crediti d'imposta e contributi di cui all'articolo 34 della Legge n. 388 del 2000, pari a euro 700.000 a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Non trova operatività neanche la preclusione di cui all'articolo 31 del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a euro 1.500.

Non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

Non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR.

Per quanto riguarda l'indicazione nel quadro RU dei modelli Redditi SC 2019, periodo di imposta 2018, è previsto l'apposito codice ("Codice credito B9"), da inserire nel riquadro sotto evidenziato.

PERIODO D'IMPOSTA 2018



REDDITI QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore delle imprese

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

SEZIONE I	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	Codice investimento pubblico									
Crediti d'imposta	RU1		1										
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione											,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)											,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00) ³ ,00											,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24											,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini			Risultato	IVA (Periodi e accert.)	IVA (Soldi)	RES (accert.)	RES (Soldi)	Imposta sostitutiva	IRAP		,00
	RU8	Credito d'imposta rivenuto											,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)			Art. 1269 c.c.					Art. 1276 c.c. / Art. 602/72			,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)											,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso											,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)			Valore attuale								,00

Nella sezione I del quadro RU possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12.

Inoltre, va compilata la sezione IV, rigo RU100, per l'indicazione dei costi sostenuti nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione.

SEZIONE IV		Media storica	Ricerca intra-muros	Costi per il personale	Ricerca commissionata da soggetti terzi
Dati relativi ai crediti d'imposta "Ricerca & Sviluppo L. 190/2014" e "Formazione 4.0"	RU100 "Ricerca & Sviluppo"	1 .00	2 .00	di cui 3 .00	4 .00
			Ricerca extra-muros	Commissionata a soggetti terzi	Ricerca commissionata a società del gruppo
	RU110 "Formazione 4.0"		5 .00	di cui 6 .00	7 .00
				Numero ore di formazione	Numero lavoratori
				1	2

In particolare nel rigo RU100 va indicato:

Bonus R&S. la compilazione del modello Redditi	
COLONNA 1	Media aritmetica dei costi agevolabili per attività di ricerca e sviluppo sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
COLONNA 2 e 3	Ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione (2018) per attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa (intra-muros), specificando nella colonna 3 l'importo relativo al costo del personale impiegato nelle predette attività. Nelle colonne 2 e 3 non devono essere esposti i costi sostenuti per l'attività di ricerca e sviluppo commissionata alle società del gruppo, che vanno indicati nella colonna 7.
COLONNA 4	Ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo svolta da soggetti residenti su commissione di soggetti residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996 (c. 1-bis dell'art. 3 del Decreto-Legge n. 145/2013).
COLONNA 5 e 6	Ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo commissionata a soggetti terzi (extra-muros), specificando nella colonna 6 l'importo relativo alla ricerca commissionata a soggetti non residenti.
COLONNA 7	Ammontare complessivo dei costi agevolabili per attività di ricerca e sviluppo sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione relativi alla ricerca commissionata alle società del gruppo, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

E' da precisare che ai fini del corretto inserimento del credito d'imposta nel modello Redditi 2019 le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 in riferimento a quanto qui di interesse, ossia al calcolo con le doppie aliquote agevolative (25%e 50%), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (dunque dal 1° gennaio 2019 per i soggetti con periodi d'imposta corrispondente con l'anno solare-si veda la scheda di lettura AC 1334-Servizio studi Senato/Camera dei deputati).

Il modello Redditi 2019 è compilato sulla base della precedente normativa, individuata come da premessa.

Ricordiamo che lo Studio Sorbino può rilasciare l'apposita certificazione richiesta in quanto il proprio staff è composto da professionisti revisori legali dei conti iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali, di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo n.39 del 2010.